

COMUNE DI ROSTA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine ordinario del 31 luglio.

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/07/2020 ha approvato la variazione di assestamento generale di bilancio;
- l'art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104, ha modificato l'art. 107 comma 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo il nuovo termine del 30 novembre 2020, in luogo del 30 settembre 2020, per l'adozione della delibera di Consiglio Comunale di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall'art. 193 comma 2 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) nel termine ordinario del 31 luglio.
- La proroga è motivata dalle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;

- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente (**N.B. anche lo stato di attuazione dei programmi previsto dall'articolo 147-ter del Tuel è stato prorogato al 30/11/2020 ed è applicabile ai Comuni con oltre 15.000 abitanti non quindi al Comune di Rosta**).

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

**Allegato n. 4/1
al D.Lgs 118/2011**

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

.....

- g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, **deliberarsi da parte del Consiglio** entro il 31 luglio di ogni anno;



IL REVISORE UNICO
Verbale n. 17 del 30/09/2020
COMUNE DI ROSTA (TO)

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio

PREMESSA

In data 20/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 con deliberazione n. 43 (cfr. parere/verbale n. 18 del 19/12/2019).

In data 29/04/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2019 con deliberazione n. 6 (cfr. relazione /verbale n. 5 del 28.04.2020), determinando un risultato di amministrazione di euro 1.484.383,26 così composto:

fondi accantonati	per euro 565.375,96;
fondi vincolati	per euro 15.497,23;
fondi destinati agli investimenti	per euro 24.395,77;
fondi disponibili	per euro 879.114,30.

L'ente, avendo sfruttato la flessibilità accordata dal principio contabile in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità ha determinato attraverso il metodo semplificato l'FCDE in sede di rendiconto 2018. Essendo tale possibilità preclusa dal rendiconto 2019, in sede di approvazione non è emerso alcun disavanzo dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE in sede di rendiconto negli esercizi 2018 e 2019, per cui questo disavanzo che non esiste, conformemente ai dettami dell'art. 39 quater DL. 30 dicembre 2019 n. 162, non è stato con deliberazione del Consiglio Comunale dell'Ente, previo parere dell'Organo di Revisione non dato, previsto il recupero in anni successivi.

Per rientrare nei parametri di legittimità, l'ente non avendo proceduto ad utilizzare le risorse accantonate nel Fondo anticipazioni liquidità per finanziare il Fondo crediti di dubbia esigibilità, non ha costituito, in sede di Rendiconto 2019, il fondo anticipazione di liquidità ai sensi del comma 1, art. 39-ter, D.L. n. 162/2019 e ss.mm.ii. Conformemente alla legislazione introdotta nel bilancio di previsione 2020-2022 non è stata prevista la quota del piano di ammortamento relativo.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:



- deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 19/02/2020 ad oggetto "Prima variazione al bilancio di previsione 2020 - 2022 e contestuale variazione al documento unico di programmazione 2020-2022" ratificata con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 15/04/2020 (cfr. parere /verbale n. 3 del 3/04/2020).
- deliberazione della Giunta Comunale n. 35 dell'1/04/2020 ad oggetto "Seconda variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e al documento unico di programmazione - emergenza COVID 19 - fondo di solidarietà alimentare" ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15/04/2020 (cfr. parere /verbale n. 4 del 9/04/2020).
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2020 ad oggetto "Terza variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e variazione al documento unico di programmazione" (cfr. parere /verbale n. 6 del 28/04/2020).
- deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 3/06/2020 ad oggetto "Quarta variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e contestuale variazione alla sezione operativa del documento unico di programmazione" ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dell'1/07/2020 (cfr. parere /verbale n. 8 del 29/06/2020).
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 dell'1/07/2020 ad oggetto "Quinta variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e contestuale variazione alla sezione operativa del documento unico di programmazione" (cfr. parere /verbale n. 9 del 29/06/2020).
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/07/2020 ad oggetto "Variazione di assestamento generale di bilancio.
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 2/09/2020 ad oggetto "Settima variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e al documento unico di programmazione 2020-2022" che sarà oggetto di ratifica in Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla sua adozione e in riferimento alla quale è stato appena chiesto e dato parere dal sottoscritto revisore.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva.

La Giunta altresì, non ha effettuato variazioni di sua competenza ai sensi dell'art.175 TUEL, comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa:

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L.:

Determinazione n. 78 del 15/04/2020;

Determinazione n. 87 del 5/05/2020;

Determinazione n. 96 del 20/05/2020.

L'ente non ha richiesto entro il 30 aprile anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi 556 e ss., L. 27 dicembre 2019 n. 160.

L'ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.L. 34/2020, non ha adottato delibera di Giunta (dal 15 giugno 2020 ed entro il 07 luglio 2020) per richiedere alla CDP l'anticipazione di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2019.

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione pari a 195.000,00 così composta:

fondi accantonati	per euro	0,00;
fondi vincolati	per euro	0,00;
fondi destinati agli investimenti	per euro	0,00;
fondi disponibili/liberi	per euro	195.000,00.

L'Ente non ha applicato l'avanzo libero presunto ai sensi dell'art. 109, comma 1-ter, D.L. n. 18/2020 e s.m. e i. in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 ma lo ha fatto con la variazione di assestamento generale di bilancio per euro 195.000,00 utilizzando l'avanzo libero applicato al bilancio dell'anno 2020 per euro 195.000,00 per finanziare delle spese di manutenzione straordinaria del cimitero cittadino e le vie cittadine modificando la fonte precedentemente indicata delle entrate per concessioni edilizie; l'applicazione dell'avanzo libero quindi è avvenuto dopo aver approvato il rendiconto dell'esercizio 2019 da cui risulta un avanzo di amministrazione libero di euro 879.114,30.

L'Organo di Revisione ha accertato che l'Ente avendo applicato avanzo di amministrazione non vincolato non si trovasse in una situazione prevista dagli artt. 195 e 222 TUEL, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL.

Non si applica la normativa indicata di seguito perché l'ente non è in disavanzo da coprire:

Il DL n. 18 del 2020, come coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, prevede all'articolo 111 comma 4-bis che *"Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi"* N.B. FAQ 40/2020 ARCONET: "L'articolo 111 comma 4-bis del DL n. 18 del

2020, come coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, quando fa riferimento al disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio indica quello ripianato nel corso di un esercizio, intendendo riferirsi a quello precedente, per consentire agli enti, in sede di approvazione del bilancio di previsione, o di variazione del bilancio, di applicare come "Ripiano disavanzo" un importo ridotto del maggiore recupero, come definito dalla norma. La norma detta la corretta modalità di determinazione del maggior recupero considerando solo quello che può essere riferito ai maggiori accertamenti o ai minori impegni previsti per l'attuazione del piano di rientro approvato. L'applicabilità della norma pertanto presuppone che gli enti abbiano approvato un piano di rientro che individui le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni". Solo l'approvazione di un piano di rientro così dettagliato garantisce infatti la verifica dell'effettivo anticipo del recupero previsto e la sua determinazione. La norma non si applica al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118 del 2011, che non è correlato ad un piano di rientro.

Non è stata sottoposta all'Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

<p style="text-align: center;">EFFETTI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 SUL BILANCIO DELL'ENTE</p>
--

L'ente a seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 ha avuto a disposizione un importo di euro 26.279,85 per misure urgenti di solidarietà alimentare. La Giunta con atto di indirizzo adottato con delibera n. 36 dell'1/04/2020 ha ritenuto di finalizzare l'intervento attraverso l'acquisto di:

buoni spesa per generi alimentari per euro 23.279,85;

trasferimenti per interventi assistenziali per euro 3.000,00.

Sul sito comunale in amministrazione trasparente risulta pubblicato l'elenco dei beneficiari dell'erogazione degli aiuti (non sono stati pubblicati i nominativi); il responsabile del servizio amministrativo segreteria generale, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta comunale ha individuato la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

Sempre secondo le indicazioni contenute nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 (articolo 2, comma 3), il Comune ha aperto un apposito conto corrente

bancario per raccogliere le donazioni da destinare alle persone in difficoltà economiche per consentire loro di poter fare la spesa di beni alimentari e di prima necessità.

Sul conto sono pervenuti euro 6.655,00 che risultano impegnati attraverso l'acquisto di:

buoni spesa per generi alimentari per euro 5.520,15;

Residuano 1.134,85 da destinare con successivo bando.

Tale informazione è stata pubblicata sul sito.

L'ente in base all'art. 114 del Dl.18 del 2020 ha ricevuto un contributo Disinfezione e sanificazione pari ad euro 14.537,51, in base all'art. 115 un Fondo finanziamento lavoro straordinario Polizia Locale di euro 668,95.

L'emergenza sanitaria comporta pesanti effetti sulla gestione finanziaria tanto rispetto alla "competenza" quanto rispetto alla "cassa" e, quindi, delle disponibilità liquide.

Per comprendere gli impatti che ne derivano, in particolare sulle entrate che hanno subito i principali effetti, sono rappresentati nella seguente tabella gli scostamenti probabili dell'esercizio 2020 rispetto al trend dell'ultimo triennio 2017-2019:

ENTRATE	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Media triennio 2017-2019	Previsione 2020	Scostamento
Addiz comunale Irpef	€ 337.666,02	€ 336.915,59	€ 354.458,37	€ 343.013,33	€ 293.969,02	-€ 49.044,31
IMU - TASI	€ 858.065,77	€ 826.769,69	€ 777.309,72	€ 820.715,06	€ 795.185,14	-€ 25.529,92
Imposta di soggiorno	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
COSAP/TOSAP	€ 14.483,30	€ 11.863,06	€ 13.136,62	€ 13.160,99	€ 10.215,26	-€ 2.945,73
TARI	€ 729.254,00	€ 786.099,49	€ 784.731,98	€ 766.695,16	€ 753.841,00	-€ 12.854,16
Recupero evasione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sanzioni Cds	€ 93.034,18	€ 346.180,47	€ 123.825,30	€ 187.679,98	€ 181.204,73	-€ 6.475,25
Proventi da parcheggio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale	€ 2.032.503,27	€ 2.307.828,30	€ 2.053.461,99	€ 2.131.264,52	€ 2.034.415,15	-€ 96.849,37

Note: per la tassa rifiuti nella previsione è stato inserito il ruolo accertato, che rispetto al parere della deliberazione di assestamento generale di bilancio risulta ridotto per la quota del Tributo Ambientale (TEFA) che viene da quest'anno direttamente trattenuto dallo Stato e versato alla Città Metropolitana di Torino.

Non inserita previsione di recupero evasione perché questa attività ad oggi è sospesa e sarà ripresa appena la norma statale lo consentirà.

Per le altre entrate è stata inserita la somma della proiezione al 31.12.2020 della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L'art. 106 del D.L. n. 34/2020, per l'anno 2020, in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, ha istituito un Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali al fine di assicurare ai predetti enti l'espletamento delle richiamate funzioni. Per il Comune di Rosta il riparto del citato Fondo ha comportato un trasferimento di somme, in acconto, pari ad euro 52.869,68 destinato a compensare le minori entrate di cui alla tabella precedente e non a finanziare nuove spese e per euro 129.240,00 (cifra arrotondata) come saldo della somma ripartita come da Tabella A riparto ai Comuni del Decreto Direttoriale del 24/07/2020 del Ministero degli Interni Finanza Locale.

Il Ministero dell'Interno con Decreto del 16 luglio 2020 ha definito criteri e modalità di riparto del Fondo, avente una dotazione di 3,5 miliardi di euro, per concorrere ad assicurare ai comuni, alle province ed alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19.

Il Dl. 34/2020 ha previsto:

- l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, comporta un minor introito previsto per euro 2.230,00 (pari all'1 per mille della rata IMU di giugno dei D2 di competenza del comune);
- l'esonero dal pagamento della TOSAP e del COSAP delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020, il minor introito dell'esonero viene stimato dal RSF in euro 650,00.

Per tali minori introiti sono previsti ristori da parte dello Stato quantificabili per norma solo per la TOSAP e del COSAP quale somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope.

Il riparto da parte del Ministero dell'Interno a favore del Comune dei tre fondi stanziati dal Dl 34/2020 a ristoro delle mancate entrate per Imu settore turistico, imposta/contributo di soggiorno/sbarco e Tosap/Cosap è così determinato:

- 1) somma di euro 1.615,19 a ristoro della cancellazione della prima rata 2020 dell'Imu relativa agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, termali, nonché agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed breakfast,

dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività esercitate (**articolo 177 del DI 34/2020**);

- 2) non ci sono somme a ristoro parziale delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta e del contributo di soggiorno o del contributo di sbarco perché entrata non esistente per l'ente (**articolo 180 del DI 34/2020**);
- 3) somma di euro 1.723,69 per le mancate entrate per le perdite di gettito della Tosap/Cosap, esentati alle imprese di pubblico esercizio (**articolo 181 del DI n. 34**).

Delle operazioni sui mutui, l'ente non ha tenuto conto di variazioni in diminuzione delle previsioni di spesa dell'esercizio 2020 perché non ha effettuato operazioni di rinegoziazione.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la stampa del conto del bilancio alla data del 16.09.2020;
- b. la relazione congiunta dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate del 14.09.2020;
- c. non c'è la relazione del legale rappresentante degli organismi partecipati soggetti al controllo analogo sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull'andamento della gestione e su possibili squilibri economici;
- d. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi, contenuta nella relazione congiunta del 14.09.2020;
- e. la dichiarazione congiunta del 14.09.2020 dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- f. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- g. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.lgs. 118/2011;
- h. I responsabili di servizio nella dichiarazione congiunta del 14.09.2020 attestano che la spesa del personale non ha subito modifiche rispetto alle previsioni di bilancio 2020-2022 e la stessa risulta rispettosa del principio normativo del suo contenimento anzi per effetto dello slittamento delle assunzioni previste nel piano del fabbisogno del personale si avrà a consuntivo un risparmio "certo" di spesa del personale;

- i. il fondo di cassa iniziale, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 01.01.2020 e quello finale alla data della verifica degli equilibri.

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con relazione congiunta del 14/09/2020 il Responsabile del Servizio Finanziario e i responsabili di servizio hanno attestato:

- l'inesistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'inesistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'inesistenza di situazioni nel bilancio al 31/12/2019 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- per quanto concerne il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici si segnala che, data la dimensione dell'ente, le opere di regola vengono realizzate, in funzione della copertura finanziaria entro l'anno di riferimento del bilancio; le sole opere appaltate a fine anno confluiscono, con l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, nell'anno successivo con copertura con il fondo pluriennale vincolato e normalmente si esauriscono nell'anno in cui sono state reimputate.
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di servizio in sede di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, non hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Tutti gli organismi partecipati direttamente come Enti vigilati e Società partecipate in base elenco disponibile sul sito del Comune hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2019 e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che:

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;*
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;*
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;*
- dal 2021 per l'intero importo.*

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

N.B. il D.L. 18/2020, art 107-bis, ha previsto inoltre che «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione



calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020»

Nell'operazione di salvaguardia non è stato previsto di liberare una quota fondo crediti di dubbia esigibilità per cui il Revisore Unico non ha verificato che le condizioni previste dalla Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019) siano state rispettate dall'Ente (quali *gli indicatori relativi al rispetto dei tempi medi di pagamento dei debiti commerciali di cui all'art. 1, comma 859, lettere a) e b), legge 30 dicembre 2018, n. 145*) perché non esiste la fattispecie.

L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove modalità di cui ai commi 79 e 80, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii..

L'Organo di Revisione ha verificato che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

*Nota 1: si rappresenta che, richiedendo l'art. 239 del TUEL un parere obbligatorio sulla verifica degli equilibri, anche in caso in cui la proposta di deliberazione dia atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, e quindi non si traduca in una variazione dello stesso, è **necessario il parere dell'Organo di revisione.***

L'Organo di Revisione non procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, **per titoli**, perché queste sono avvenute con l'assestamento generale di bilancio e al momento non ci sono altre proposte fatte al Consiglio Comunale con la verifica degli equilibri di bilancio.

L'Organo di Revisione ha verificato che, a seguito delle proiezioni al 31/12/2020 risultano garantiti gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel come da seguente prospetto:

Salvaguardia Equilibri: EQUILIBRI DI BILANCIO (Realizzati a Fine Esercizio)
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			1.685.360,31		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		37.060,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.164.000,20 0,00	3.289.980,00 0,00	3.286.060,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.856.127,90 0,00 110.500,00	3.159.355,00 0,00 110.500,00	3.244.423,00 0,00 110.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		85.173,00 0,00 0,00	80.625,00 0,00 0,00	41.637,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			259.759,30	50.000,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾			259.759,30	50.000,00	0,00
O=G+H+I-L+M					



P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		195.000,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		258.596,79	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		268.200,45	1.154.000,00	130.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		700.892,02 0,00	1.204.000,00 0,00	130.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			20.905,22	-50.000,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			280.664,52	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:

Equilibrio di parte corrente (O)		259.759,30	50.000,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		259.759,30	50.000,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

La situazione di equilibrio economico finanziario del Comune di Rosta, di cui sopra, è determinata considerando la situazione al momento (colonna competenza A) e le previsioni di entrate/spese al 31.12.2020 (colonna B) come da tabella sotto riportata:

Parere dell'Organo di Revisione sulla salvaguardia equilibri www.ancrel.it

Salvaguardia Equilibri: EQUILIBRI DI BILANCIO (su Imp. / Acc.)
(Esercizio 2020)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020)	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 31.12.2020)	DIFFERENZE FRA PROIEZIONI E ACCERTAMENTI / IMPEGNI	Note
		(A)	(B)		
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.685.360,31				
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	37.060,00	37.060,00	0,00	
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.336.987,95	3.164.000,20	827.012,25	VOCI PRINCIPALI tit. I non accertate: seconda rata IMU di dicembre in proiezione 450.000,00, l'addizionale comunale in proiezione 122.000,00 circa e il Fondo di solidarietà in proiezione 177.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00	VOCI PRINCIPALI tit. II non accertate: circa 16.000,00 VOCI PRINCIPALI tit. III non accertate: refezione ott., nov. dic in proiezione 89.000,00 prepost e trasporto in proiezione 9.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.744.149,34	2.856.127,90	111.978,56	VOCI PRINCIPALI ridimensionate in proiezione le voci già impegnate per il periodo di chiusura per i servizi scolastici per complessivi €117.000,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00	0,00	0,00	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	

F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	22.965,56	85.173,00	62.207,44	Quote mutui dicembre e quote non versate al MEF a giugno
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00	
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		-393.066,95	259.759,30	652.826,25	
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		-393.066,95	259.759,30	652.826,25	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00	0,00	0,00	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00	0,00	0,00	
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		-393.066,95	259.759,30	652.826,25	
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00	0,00	0,00	
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		-393.066,95	259.759,30	652.826,25	
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	195.000,00	195.000,00	0,00	
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	258.596,79	258.596,79	0,00	
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	140.320,70	268.200,45	127.879,75	protezione titolo IV 20.000 conc. cimiteriali (bando tomba di famiglia) 55.000,00 oneri (con

					UTC) e 50,000,00 contributo ministero per messa in sicurezza scuola
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	575.252,13	700.892,02	125.639,89	opere già finanziate non ancora impegnate
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00	0,00	0,00	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		18.665,36	20.905,22	2.239,86	
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00	0,00	0,00	
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00	0,00	0,00	
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		18.665,36	20.905,22	2.239,86	
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00	0,00	0,00	
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		18.665,36	20.905,22	2.239,86	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00	

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		-374.401,59	280.664,52	655.066,11
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020		0,00	0,00	0,00
Risorse vincolate nel bilancio		0,00	0,00	0,00
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		-374.401,59	280.664,52	655.066,11
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		0,00	0,00	0,00
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		-374.401,59	280.664,52	655.066,11

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		-393.066,95	259.759,30
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-393.066,95	259.759,30

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione è la seguente:

	Residui 31/12/2019	Riscossioni	Minori (-) /maggiori (+) residui	Residui alla data della verifica	% Riscossioni su residui iniziali
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	711.787,67	92.242,15	-1.259,52	618.286,00	12,96
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	18.841,90	0,00	0,00	18.841,90	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	56.348,30	38.458,77	70,00	17.959,53	68,25
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	212.201,77	50.000,00	-0,48	162.201,29	23,56
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	999.179,64	180.700,92	-1.190,00	817.288,72	18,08
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	44.339,33	5.914,91	0,00	38.424,42	13,34
Totale titoli	1.043.518,97	186.615,83	-1.190,00	855.713,14	17,88

	Residui 31/12/2019	Pagamenti	Minori residui	Residui alla data della verifica	% Pagamenti su Residui iniziali
Titolo 1 - Spese correnti	481.133,41	420.871,93	1.226,81	59.034,67	87,48
Titolo 2 - Spese in conto capitale	294.820,56	120.635,64	0,54	174.184,38	40,92
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	775.953,97	541.507,57	1.227,35	233.219,05	69,79
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	172.885,26	123.244,08	0,00	49.641,18	71,29
Totale titoli	948.839,23	664.751,65	1.227,35	282.860,23	70,06

L'Organo di Revisione, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri, qualora se verificasse la necessità, situazione questa comunque già avvenuta con le singole variazioni di bilancio 2020-2022.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) che è stato effettuato dall'Ente entro il 31.07.2020, termine ordinario e non prorogato;
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- il parere di regolarità tecnica espresso in data 16.09.2020 e contenuti nella proposta di deliberazione in parola del Consiglio Comunale art. 7 Regolamento sistema controlli interni) ed ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 14.09.2020;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2020/2022;
- che l'impostazione del bilancio 2020-2022 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime

parere positivo sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

(MAZZA Elpidio)



Li, 30.09.2020